

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CROSSING-OVER

Art. 1

DENOMINAZIONE

È costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117 l'Associazione denominata **CROSSING OVER** (di seguito l'Associazione). L'utilizzo dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale. Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il requisito dell'iscrizione al Registro medesimo si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117, attraverso la sua iscrizione al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore. La denominazione sociale dell'Associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more della sua istituzione, in registri considerati equivalenti sarà integrata con l'acronimo APS e diventerà **CROSSING-OVER APS**

SEDE

L'Associazione ha sede nel Comune di San Giovanni La Punta (CT), Via S Croce N. 58, e potrà istituire, su delibera dell'organo amministrativo, uffici e sedi operative secondarie, amministrative, sezioni locali altrove. Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell'organo amministrativo e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello statuto. In caso di iscrizione a pubblici registri la modifica della Sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART. 2.

Scopo e attività dell'Associazione

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di

interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati

Per il raggiungimento delle predette finalità, ai sensi dell'art 5 c. 1 Dlgs Codice Terzo Settore, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale e in particolare :

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo

equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per il raggiungimento dei suoi fini, l'Associazione promuove una vasta gamma di attività di natura culturale, formativa, ricreativa e sociale: eventi formativi, dibattiti, incontri, istituzione di gruppi di studio e di ricerca, iniziative di informazione pubblica, partnership e/o collaborazioni con professionisti.

Sono potenziali settore di intervento dell'associazione tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può valorizzare una coscienza civile volta alla consapevolezza, alla pace, alla libertà di pensiero e parola, alla giustizia, alla solidarietà ed all'inclusione.

Ciascuna attività svolta intende collocarsi in una ottica di integrazione con le risorse del sistema sociale in cui essa opera (servizi pubblici, associazioni, famiglie dell'utenza, scuole, terapeuti, animatori e chiunque collabori con i progetti dell'Associazione).

Ogni azione mira, in particolare, a valorizzare le potenzialità positive, creative dell'individuo attraverso l'applicazione di interventi e metodologie educative e terapeutiche che si accordino ad una visione olistica dell'uomo.

L'Associazione inoltre potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto ivi compresa la somministrazione di cibi e bevande, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi. Per la diffusione delle proprie iniziative l'Associazione si avvarrà, tra gli altri, di canali di messaggistica, siti internet, la posta elettronica, social network.

Art. 3.

ATTIVITA'

L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale anche attraverso spettacoli, corsi, mostre, convegni, seminari e laboratori;
- attività di educazione, istruzione e formazione professionale nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- attività di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo ivi compresi servizi pre e post scuola, prevenzione del bullismo e contrasto della povertà educativa;
- attività volte allo sviluppo della sensibilità sociale ai temi della legalità, della cultura e del vivere civile;
- educazione alla conoscenza attraverso contatti fra persone, enti, associazioni, operatori sociali e professionisti;
- diffusione delle informazioni necessarie ad orientarsi nella società globale considerando il sapere come un valore sociale e bene per la persona.
- costituzione di luoghi di incontro, aggregazione e riferimento concreto nel nome di interessi sociali e culturali;
- assistenza agli associati, ai loro familiari e a terzi con servizi affidati ad esperti nei vari settori di interesse;
- proposte di progetti ad Enti di diritto pubblico e privato, sottoscrivendo convenzioni con gli stessi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- accoglienza umanitaria, integrazione sociale e inserimento o reinserimento sociale e lavorativo
- progetti di educazione, formazione, terapia, cultura ed arte, applicati al campo delle relazioni umane e del disagio sociale.
- Sostegno e riabilitazione alle persone sole e anziane

Allo scopo di realizzare le finalità sociali l'Associazione pone particolare attenzione al processo del "creare" che si concretizza nel realizzare progetti che favoriscano una relazione multidisciplinare fra i campi dell'educazione, della terapia, dell'arte e della natura; essi si realizzeranno attraverso:

- a) Formazione operatori del settore: incontri, corsi, seminari residenziali, workshop. Tali corsi sono orientati alla formazione dei collaboratori, dei volontari e di educatori che si relazioneranno direttamente con l'utenza.
- b) Scuola di formazione permanente. Tale scuola ricerca le connessioni tra arte, educazione e terapia ed offre la possibilità di garantire all'operatore una formazione permanente, rivolta ad operatori del settore e/o a persone interessate al campo delle relazioni umane e alla crescita professionale e personale.
- c) Attività editoriale: pubblicazioni anche digitali, divulgazione, convegni e mostre. Tale attività dà la possibilità di raccogliere, formare ed osservare il processo della ricerca e contribuire, così, allo sviluppo di nuove metodologie di approccio alle relazioni umane.
- d) Attivazione di laboratori artistico-educativi nelle scuole di ogni ordine e grado anche nell'ambito del disagio sociale, della dispersione scolastica e della prevenzione.
- e) Attivazione di laboratori, anche residenziali, per utenti di strutture terapeutico-riabilitative, ospiti di case-famiglia, centri di accoglienza e di aggregazione giovanile, al fine di promuovere la salute e la socializzazione nelle fasi precoci del ciclo di vita.
- f) Soggiorni educativi in contesti naturali e non.
- g) Attività di promozione culturale (festival, spettacoli, concerti).
- h) Promozione di progetti di carattere ecologico e ambientale (orti didattici, giardini sociali, tutela del territorio ecc.)

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti l'Associazione si muoverà secondo le seguenti linee:

- collaborare con organismi, pubblici e privati, locali, regionali, nazionali ed internazionali, favorendo la cooperazione con ogni altro ente, associazione od organo che abbia come fine una volontaristica azione nel sociale;
- sostenere la ricerca e gli scambi culturali con Istituti, Centri ed iniziative di altra natura che operino su territorio nazionale ed estero, nel settore formativo, educativo, del disagio sociale, della dispersione scolastica;
- promuovere la partecipazione di cittadini, genitori, amici, soci, operatori sociali e sanitari, in forma di volontariato e di tirocinio formativo, offrendo loro una formazione atta ad impiegargli nelle attività dell'Associazione;
- realizzare attività promozionali di natura benefica per la raccolta di fondi e di consensi: manifestazioni artistiche o ricreative, punti di raccolta e promozione, attività di ricerca e studio rispetto al problema del disagio in genere per incrementare la sensibilizzazione in merito

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse

volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è l'organo amministrativo. L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione lavoratori dipendenti

prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 4.

Assenza di scopo di lucro

L'Associazione non ha fini di lucro .

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 5

SOCI

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, versano ogni anno l'eventuale quota associativa, approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione. Può essere socio chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno di età o in caso di minore età se autorizzati dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Il numero dei/delle soci/socie è illimitato ma non può essere inferiore al numero minimo previsto dell'art 35 c. 1 CTS, Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro; a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

ART. 6

Ammissione, diritti e doveri degli associati

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali: le persone fisiche, le società, associazioni ed enti che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni

La qualifica di socio sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare all'organo amministrativo (Consiglio Direttivo) domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

I Soci sono distinti nelle seguenti categorie: a) Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione; b) Soci Ordinari: coloro che condividono gli scopi sociali e che partecipano alla normale attività dell'associazione; c) Soci Benemeriti: coloro che per la loro personalità, per la frequenza all'associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'associazione ne hanno sostenuto l'opera e la sua valorizzazione; d) Soci Fruitori e Frequentatori: tutti i destinatari delle iniziative e delle attività dell'associazione.

Tutti gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro Soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione..

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede entro 15 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: inviata l'istanza contenente i propri recapiti sarà dato appuntamento presso la sede

Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni comunicate in forma scritta, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa o d'ingresso;
- c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Art. 7

Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 8.

Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 9.

Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

ART. 10

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. L'Assemblea degli associati;
- b. l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
- c. Il Presidente
- d. l'Organo di controllo, laddove eletto-obbligatoriamente nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge
- e. Collegio dei probiviri, se nominato.
- f. Il Revisore dei conti, laddove eletto.

ART. 11

L'Assemblea degli associati

L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano, la quale determina gli orientamenti generali dell'Associazione e le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

L'Assemblea ordinaria potrà altresì nominare un Presidente onorario tra le persone particolarmente significative per lo sviluppo delle attività o tra coloro che si sono particolarmente distinti con la propria opera per la promozione dei diritti umani e civili.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

Nell'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvazione del bilancio consuntivo e quando ciò sia ritenuto opportuno il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di

responsabilità nei loro confronti;

e) decisione sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione ;

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

h) elezione/ revoca i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;

approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;

i) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

* All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Art 12.

Funzionamento dell'assemblea degli associati

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta e deve essere effettuata almeno 8 giorni prima in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax, affissione su apposita bacheca) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione

* L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare al regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed

eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, etc.), a condizione che:

sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta.

Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

Per l'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti

ART. 13

Organo amministrativo (Consiglio Direttivo)

L'organo amministrativo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di **tre** consiglieri e massimo di **cinque** membri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il primo Consiglio Direttivo e le relative cariche di cui al comma precedente viene nominato nell'atto Costitutivo.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Non può essere membro dell'organo amministrativo, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ex art. 2382 c.c.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. L'organo amministrativo dura in carica 3 anni. Al termine del mandato i membri dell'organo amministrativo possono essere rieletti.

Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un amministratore, l'organo amministrativo convoca entro 30 giorni l'assemblea per la sua sostituzione.

Nel caso di dimissioni o impedimento temporaneo del presidente dell'organo amministrativo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

L'organo amministrativo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento, e comunque entro e non oltre il termine di trenta giorni, dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo organo amministrativo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dall'organo amministrativo decaduto.

Art. 14. Compiti del Consiglio Direttivo:

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

- f. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 15 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente. In assenza di entrambi, dal consigliere più anziano per età.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art. 16 Il Tesoriere

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 17. Il Segretario

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale. Il presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione. Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Art 18 Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, c.c. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma secondo c.c. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117, esso può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'incarico di membro dell'organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Art. 19. Collegio dei probiviri

L'assemblea può nominare il collegio dei probiviri composto da tre membri scelti tra gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Il collegio dei probiviri dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il collegio dei probiviri è presieduto da un presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il collegio dei probiviri decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del collegio è possibile ricorrere al giudice ordinario.

L'incarico di membro del collegio dei probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Art. 20. Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D.

Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art 21 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote associative
2. elargizioni, donazioni e lasciti testamentari;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. fondi derivanti da partecipazione ad avvisi di finanziamenti pubblici
9. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
10. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
11. rendite patrimoniali e proventi
12. entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale e da eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio direttivo.

Tutti soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Le somme versate a titolo di quote annuali e/o straordinarie non costituiscono in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

Art 22. SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Art 23 -BILANCIO SOCIALE E DI ESERCIZIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di eventi, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detto evento, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Entro il 31 Marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 maggio per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 novembre di ciascun anno per la definitiva approvazione.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a

fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art 24 Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art 25 Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

ART. 26 NORME DI SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito, se obbligatorio per legge, l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23/12/96 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 27 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Il Presidente Antonio Maccanari

Il Vice Presidente Piero Rétroche

Il Segretario Maddalena Dupré Elisabetta

Gli altri soci fondatori

Giuseppe Patrucco Rita Lepore

Luciana Lombardi TESORIERE

Maria Silvia Meceluno

Edoardo

